Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 settembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. **1106**.

Istituzione in Fornovo di un istituto tecnico statale avente finalità ed ordinamento speciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 416, 417, 418, 419, 420 del 31 maggio 1974;

Vista la delibera n. 13/90 in data 26 aprile 1976, con la quale l'amministrazione provinciale di Parma ha ratificato la delibera n. 24 del 2 marzo 1976 della giunta provinciale, relativa all'assunzione degli obblighi previsti dall'art. 144, lettera *E*), del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per il funzionamento nella sede di Fornovo di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1976 è istituito, nella sede di Fornovo, un istituto tecnico avente finalità e ordinamento speciali.

L'istituto ha il fine di promuovere la formazione umana, culturale e professionale dei giovani mediante il reciproco apporto di insegnamenti storico-linguistici, scientifici, tecnologici e tecnico-applicativi.

Art. 2.

Nell'istituto, di cui al precedente art. 1, vengono svolti corsi di durata quinquennale.

A conclusione del primo biennio, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, possono essere organizzati, d'intesa con gli enti locali o con altri enti di diritto pubblico, appositi corsi di durata diversa in funzione della natura delle professioni verso cui gli allievi sono orientati.

Gli alunni che completano l'intero corso quinquennale, possono sostenere esami di maturità in relazione all'indirizzo formativo seguito.

Per l'ammissione all'istituto tecnico sopra indicato, è richiesto il possesso del titolo di licenza di scuola media.

Art. 3.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro.

Art. 4.

Nell'istituto di cui all'art. 1 vengono impartiti insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi, in conformità di quanto indicato nell'unito prospetto; vi si svolge, inoltre, ogni altra attività utile ai fini propri dell'istituto medesimo; possono essere altresì istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale.

I programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del comitato tecnico di cui al successivo art. 7; le prove di esame, relative ai suddetti programmi, saranno determinate con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

L'istituto di cui all'art. 1 è dotato di personalità giuridica e di autonomia di funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa è affidato a due revisori dei conti, uno dei quali è nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

E' costituito presso l'istituto di cui all'art. 1 un comitato tecnico con compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti alla sperimentazione, di orientamento dell'azione didattica e di verifica della stessa.

La composizione di tale comitato viene stabilita con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 8.

Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo dell'istituto, si provvede a norma delle vigenti disposizioni concernenti gli istituti ove si effettuano iniziative sperimentali.

Art. 9.

Gli allievi dell'istituto hanno diritto a godere un trattamento che non pregiudichi le loro possibilità di carriera scolastica nei confronti degli studenti che frequentano altri tipi di istituzioni scolastiche. Essi possono ottenere il passaggio, a domanda e senza esame, alle classi corrispondenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, in relazione alle opzioni seguite presso le classi sperimentali, sostenendo prove integrative soltanto nel caso in cui le materie caratterizzanti i singoli indirizzi non siano state studiate presso le classi sperimentali.

Il comitato tecnico di cui al precedente art. 7 decide circa le prove che devono essere sostenute da parte di aspiranti alla iscrizione a classi successive alla prima provenienti da altri istituti secondari, nonchè di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi presso l'istituto, intendano proseguirli.

L'anno conclusivo degli studi secondari — opzione magistrale o pedagogica — sostituisce, a tutti gli effetti, la frequenza dell'anno di corso integrativo magistrale, previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 10.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 460.500.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Art. 11.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano all'istituto di cui all'art. 1, le disposizioni vigenti per gli istituti tecnici industriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1978

PERTINI

PEDINI — ROGNONI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1979
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 133

ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE
AD ORDINAMENTO SPECIALE DI FORNOVO

ORARIO SETTIMANALE DEL QUINQUENNIO

Area comune a tutti gli indirizzi

Materie d'insegnamento	Anno di corso Primo	Sec.do	Terzo	Quarto	Quinto
Italiano	4	3	3	3	3
1ª lingua straniera	3	3	2	2	—
Educazione artistica e visiva	2	2	2	—	—
Educazione musicale	2	2	2	—	—
Educazione fisica	2	2	2	2	2
Storia	2	2	2	2	2
Sociologia	4	3	2	—	—
Filosofia	—	—	—	2	3
Religione	1	1	1	1	1
Fisica e chimica	4	4	—	—	—
Scienza della terra	3	3	—	—	—
Biologia	—	—	3	2	—
Fisica	—	—	3	3	—
Matematica	4	4	3	3	3

Indirizzo elettronico

Area comune di indirizzo

Materie d'insegnamento	Anno di corso Primo	Sec.do	Terzo	Quarto	Quinto
Disegno tecnico	3	3	2	4	—
Chimica	2	2	2	—	—
Reparti di lavorazione	2	4	—	—	—
Statistica	—	—	—	2	3
Teoria del calcolatore	—	—	2	2	2
Misure fisiche	—	—	4	2	2
Elettronica	—	—	3	8	8
Elettronica industriale	—	—	—	—	9

Indirizzo edile territoriale

Area comune di indirizzo

Materie d'insegnamento	Anno di corso Primo	Sec.do	Terzo	Quarto	Quinto
Disegno tecnico	3	2	2	4	4
Storia dell'arte	—	—	2	2	2
Diritto-economia	—	—	4	4	8
Scienza delle costruzioni	—	—	—	2	3
Statistica	—	—	—	2	3
Chimica	2	2	2	4	—
Materia scelta da altro indirizzo	—	1	—	—	—
Idrogeologia e protezione del suolo	—	—	—	—	4
Tecniche amministrative e aziendali	2	3	3	—	—

Indirizzo agrario

Area comune di indirizzo

Materie d'insegnamento	Primo	Sec.do	Terzo	Quarto	Quinto
Tecniche amministrative e aziendali	2	3	3	—	—
Idrogeologia e conservazione del suolo	—	—	—	—	4
Chimica	2	2	2	4	—
Zootecnica	—	—	—	4	5
Statistica	—	—	—	2	3
Diritto ed economia	—	—	4	4	8
Agronomia	—	—	—	4	4
Esercitazioni di azienda agraria	2	3	4	—	—
Materia scelta da altro indirizzo	1	1	—	—	—

Indirizzo economico commerciale

Area comune di indirizzo

Materie d'insegnamento	Primo	Sec.do	Terzo	Quarto	Quinto
Steno-dattilo	2	2	—	—	—
Diritto-economia	—	—	4	4	8
Tecniche industriali e commerciali	—	—	—	2	3
Statistica	—	—	—	2	3
Teoria del calcolatore	—	—	2	2	2
Tecniche amministrative aziendali	2	3	3	4	4
2ª lingua	3	3	4	4	—
Materia scelta da altro indirizzo	—	1	—	—	—
Marketing e progr. oppure normative di diritto del lavoro	—	—	—	—	4

Indirizzo didattico

Area comune di indirizzo

Materie d'insegnamento	Primo	Sec.do	Terzo	Quarto	Quinto
Tecniche espressive e visive	2	2	2	4	—
Scienze dell'educazione	2	2	3	4	—
Didattica musica	—	—	—	—	4
Educazione fisica teorica	—	—	—	—	3
Linguistica	—	—	2	2	2
Teoria calcolatore	—	—	2	2	2

Indirizzo linguistico

Materie d'insegnamento	Primo	Sec.do	Terzo	Quarto	Quinto
1ª lingua straniera	—	—	—	2	6
2ª lingua straniera	3	3	4	4	6
Didattica delle lingue	—	—	—	—	1
Materia scelta da altro indirizzo	—	2	—	—	—

Indirizzo linguistico classico

Area comune di indirizzo

Materie d'insegnamento	Primo	Sec.do	Terzo	Quarto	Quinto
Filologia classica	4	6	7	8	8
Italiano 2°	—	—	—	2	2
Linguistica	—	—	2	2	2
Teoria del calcolatore	—	—	2	2	2
2ª lingua straniera	3	3	—	—	—
Biblioteconomia	—	—	—	2	5
Museografia e tecniche di archivio	—	—	—	—	3
Storia dell'arte	—	—	2	2	2

Indirizzo linguistico moderno

Area comune di indirizzo

Materie d'insegnamento	Primo	Sec.do	Terzo	Quarto	Quinto
1ª lingua 2°	—	—	—	2	6
2ª lingua straniera	3	3	4	—	—
3ª lingua straniera	3	3	—	—	—
Linguistica	—	—	2	2	2
Teoria calcolatore	—	—	2	2	2
Italiano	—	—	—	2	2
Materia scelta da altro indirizzo	1	3	—	—	—

NUMERO DEI CORSI COMPLETI N. 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra	Cattedre	Posti per incarico	Annotazioni
Preside senza insegnamento	1	—	
Religione	—	1	
Lingua e lettere italiane	3	1	Nelle classi I, II, III, IV e V dell'area comune
Storia	1	—	In due I, due II, una III, una IV e una V cl. dell'area comune
Storia	1	—	In una cl. I, una II cl., due III cl., due IV cl. e due V cl. dell'area comune

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra	Catte-dre	Posti per inca-rico	*Annotazioni*
Matematica . .	3	—	Nelle classi di un corso
Fisica e chimica .	1	1	In due I e due II cl. dell'area comune
1ª lingua straniera .	1	1	In due I, due II, due III e una IV cl. dell'area comune
Chimica	1	1	Nelle cl. dell'indirizzo edile territoriale e nelle classi dell'indirizzo elettronico
Fisica	1	—	In tre III e tre IV cl. dell'area comune
1ª lingua straniera .	1	—	In una I, II, III, IV cl. dell'area comune e in una IV e V cl dell'indirizzo linguistico moderno
2ª lingua straniera . .	1	—	Nelle classi dell'indirizzo economico-commerciale e in una I cl. dell'indirizzo linguistico moderno
2ª lingua straniera .	1	—	Nella II, III, IV e V cl. dell'indirizzo didattico - sotto indirizzo linguistico
2ª lingua straniera .	—	1	Nella I e II cl. dell'indirizzo linguistico-classico e nella I cl. dell'indirizzo didattico - sotto indirizzo linguistico
Linguistica	1	—	Nelle cl. III, IV e V degli indirizzi linguistico, classico, didattico e linguistico moderno
3ª lingua straniera . .	—	1	
Scienza della terra .	1	—	In tre I e tre II cl. dell'area comune
Biologia	1	—	In tre III e tre IV cl dell'area comune
Educazione artistica .	1	—	Nelle cl. I, II e III dell'area comune
Storia dell'arte	—	1	
Educazione musicale .	1	—	Nelle cl. I, II, III dell'area comune
Sociologia	1	1	In due I, due II, due III dell'area comune
Filosofia	1	—	In tre IV e tre V cl. dell'area comune
Scienze dell'educazione	—	1	
Teoria del calcolatore	1	1	Nelle cl. III, IV, V degli indirizzi: linguistico-moderno, elettronico, economico, economico-commerciale
Disegno tecnico .	1	—	Nelle classi dell'indirizzo edile territoriale
Statistica	1	1	Nelle cl. IV e V degli indirizzi elettronico, edile-territoriale ed agrario
Elettronica	1	—	Nelle cl. III, IV e V dell'indirizzo elettronico
Elettronica industriale	—	1	
Diritto ed economia .	3	—	Nelle cl. III, IV e V degli indirizzi edile, agrario ed economico-commerciale

Denominazione delle cattedre - Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra	Catte-dre	Posti per inca-rico	*Annotazioni*
Scienza delle costruzioni	—	1	
Idrogeologia	—	1	Nella V cl. degli indirizzi edile-territoriale ed agrario
Tecniche amministrative aziendali	1	—	Nelle cl. I, II e III degli indirizzi: edile-territoriale ed agrario
Tecniche amministrative aziendali	1	—	Nelle cl. I, II, III, IV, V dell'indirizzo economico-commerciale
Zootecnia	—	1	
Agronomia	—	1	
Stenografia e dattilografia	—	1	
Tecnica industriale e commerciale	—	1	
Tecniche espressive e visive	—	1	
Filologia classica . .	2	—	Nelle cl. I, II, III, IV, V dell'indirizzo linguistico classico
Biblioteconomia . . .	—	1	Nelle cl. IV, V dell'indirizzo linguistico classico
Marketing e programmazione	—	1	
Museografia e tecnica di archivio	—	1	

Personale insegnante tecnico-pratico

I.T.P. addetto al laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione	1
I.T.P. addetto al laboratorio di misure fisiche	1
Esercitazioni agrarie	1

Personale amministrativo	Posti di ruolo
Segretario economo ragioniere	1
Applicato	4
Magazziniere	1
Personale ausiliario	
Bidello . . .	10
Aiutante tecnico .	5

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

TABELLA *A*

DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER IL QUINQUENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO AD ORDINAMENTO SPECIALE DI FORNOVO.

Personale di ruolo

Presidenza senza insegnamento	n. 1 .	L.	7.450.000
Cattedre di ruolo A . . .	» 33 . .	»	202.620.000

Personale incaricato di ruolo A

Religione	ore 15	× L. 185.000	L.	2.775.000
Italiano	» 8			
Fisica e chimica	» 8			
1ª lingua straniera	» 10			
2ª lingua straniera	» 9			
Chimica	» 10			
3ª lingua straniera	» 6			
Storia dell'arte	» 12			
Sociologia	» 9			
Scienza dell'educazione	» 11			
Teoria del calcolatore	» 12			
Statistica	» 5	ore 168 × L. 215.000	L.	36.120.000
Elettronica industriale	» 9			
Scienza delle costruzioni	» 5			
Idrogeologia	» 8			
Zootecnia	» 9			
Agronomia	» 8			
Tecnica industriale e commerciale	» 5			
Tecniche espressive e visive	» 10			
Biblioteconomia	» 7			
Marketing e programmazione	» 4			
Museografia e tecnica di archivio . .	» 3			

Personale incaricato di ruolo C

Stenografia e dattilografia . . .	ore 4	× L. 185.000	L.	740.000

Personale I.T.P. incaricato

I.T.P. addetto al laboratorio di elettronica e reparto di lavorazione . .	ore 6	ore 23 × L. 185.000	L.	4.255.000
I.T.P. addetto al laboratorio di misure fisiche	» 8			
Esercitazioni agrarie .	» 9			
Indennità integrativa speciale .		L. 1.073.000 × 26	L.	27.898.000

Personale amministrativo

Ragioniere economo	n. 1 a L.	5.000.000	L.	5.000.000
Applicato	» 4 a »	4.150.000	»	16.600.000
Magazziniere	» 1 a »	4.150.000	»	4.150.000

Personale ausiliario

Bidelli	n. 10 a L.	4.000.000	L.	40.000.000
Aiutante tecnico	» 5 a »	4.150.000	»	20.750.000
			L.	368.358.000
Spese di funzionamento 25%			»	92.089.500
			L.	460.447.500
Arrotondamento			L.	460.500.000

TABELLA *B*

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLO STATO PER L'ISTITUTO TECNICO AD ORDINAMENTO SPECIALE DI FORNOVO.

Spese di personale	L.	368.358.000
Spese di funzionamento	»	92.089.500
Totale (arrot.) . . .	L.	460.500.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **472.**

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 107, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in criminologia clinica ed in nefrologia.

Scuola di specializzazione in criminologia clinica

Art. 108. — La scuola di specializzazione in criminologia clinica conferisce il diploma di specialista in criminologia clinica e ha sede presso la cattedra di medicina legale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Chieti. La scuola è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, dal professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 109. — La scuola ha due indirizzi:

a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense, per i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo socio-psicologico, per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere e filosofia.

Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di specializzazione.

La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 110. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

criminologia generale I;
elementi di diritto;
elementi di sociologia;
elementi di psicologia;
elementi di biologia;
metodologia della ricerca;
criminologia generale II;
criminologia minorile;
trattamento criminologico;
politica criminale e diritto penitenziario.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense:

psicopatologia generale;
psichiatria clinica;
diagnostica criminologica;
medicina legale e criminalistica;
psicodiagnostica;
neurologia e psichiatria forense;
prevenzione della patologia del comportamento;
tecniche di rieducazione minorile;
legislazione socio-sanitaria.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo socio-psicologico:

elementi di psico-patologia generale;
elementi di psichiatria clinica forense;
tecniche di servizio sociale;
antropologia culturale;
elementi di medicina legale;
psicologia sociale;
tecniche psicopedagogiche;
sociologia della devianza;
metodi di prevenzione.

Insegnamenti complementari:

antropofenomenologia;
etologia dei comportamenti criminosi;
sociologia del diritto;
psicobiologia;
economia della sicurezza e della difesa sociale;
psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
igiene mentale;
psicoterapia.

1° *Anno*: (comune ai due indirizzi):

criminologia generale I;
elementi di diritto;
elementi di sociologia;
elementi di psicologia;
elementi di biologia;
metodologia della ricerca;
una materia integrativa a scelta.

2° *Anno*:

A) INDIRIZZO MEDICO-PSICOLOGICO E PSICHIATRICO-FORENSE:

criminologia generale II;
psicopatologia generale;
psichiatria clinica;
diagnostica criminologica;
medicina legale e criminalistica;
psicodiagnostica;
criminologia minorile;
una materia integrativa a scelta.

B) INDIRIZZO SOCIO-PSICOLOGICO:

criminologia generale II;
elementi di psicopatologia generale;
elementi di psichiatria clinica e forense;
tecniche di servizio sociale;
antropologia culturale;
elementi di medicina legale;
criminologia minorile;
una materia integrativa a scelta.

3° *Anno*:

A) INDIRIZZO MEDICO-PSICOLOGICO E PSICHIATRICO-FORENSE:

neurologia e psichiatria forense;
prevenzione della patologia del comportamento;
trattamento criminologico;
tecniche di rieducazione minorile;
legislazione socio-sanitaria;
politica criminale e diritto penitenziario;
una materia integrativa a scelta.

B) INDIRIZZO SOCIO-PSICOLOGICO:

psicologia sociale:
tecniche psico-pedagogiche;
sociologia della devianza;
metodi di prevenzione;
trattamento criminologico;
politica criminale e diritto penitenziario;
una materia integrativa a scelta.

Art. 111. — All'atto della domanda di iscrizione a ciascuno dei tre anni di corso l'allievo deve indicare alla segreteria della scuola una materia integrativa da scegliere fra le materie complementari ovvero tra quelle fondamentali appartenenti all'indirizzo al quale non e iscritto. L'indicazione è vincolante.

Art. 112. — Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni pratiche nonché da conferenze tenute da esperti italiani e stranieri.

Art. 113. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere, in filosofia, in numero complessivo non superiore a settantacinque posti (venticinque per ciascun anno) per i tre anni di corso. L'ammissione alla scuola avviene mediante concorso per esami.

Art. 114. — Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno per singole materie o per gruppi di materie. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver sostenuto ventidue esami, dei quali diciannove relativi alle materie fondamentali dell'indirizzo seguito e tre relativi alle materie integrative scelte.

Art. 115. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, in una delle materie oggetto di insegnamento. Il tema, concordato con il docente, deve essere presentato al direttore della scuola, per l'approvazione, entro trenta giorni dalla data d'inizio dell'ultimo anno di corso. A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in criminologia clinica, con la specificazione dell'indirizzo seguito.

Art. 116. — Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle previste dallo statuto relativo all'ordinamento delle scuole di specializzazione dell'Università di Chieti.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 117. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la clinica nefrologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Chieti e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 118. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine, o, in carenza, al professore incaricato della materia.

Art. 119. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 120. — La durata del corso è di quattro anni e non e suscettibile di abbreviazione.

Art. 121. — Il numero massimo degli allievi è di venti per l'intero corso, cinque per ogni anno di corso.

Art. 122. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 123. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (1° anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (2° anno);
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica (1° anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (2° anno);
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 124. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 125. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 126. — Le tasse e soprattasse e contributi sono così ripartite:

tassa annuale di iscrizione	L.	18.000
tassa di immatricolazione	»	5.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
contributi generali	»	1.950
contributi di riscaldamento	»	7.000
contributi di laboratorio per esercitazioni	»	140.000
libretto di riconoscimento	»	1.300
indennità di schedatura	»	500

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, il *Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1979
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **473.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Catania e convalidati dal Consiglio superiore e della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 89 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

acarologia agraria (semestrale);
alpicoltura (semestrale);
assistenza, consulenza e divulgazione agricola;
biochimica;
chimica delle fermentazioni;
coltivazioni arboree delle regioni tropicali e subtropicali (semestrale);
cooperazione agricola;
costruzione ed impianti per le coltivazioni protette;
ecologia agraria;
economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura (semestrale);
elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;
enologia (semestrale);
entomologia merceologica (semestrale);
entomologia ortofrutticola;
fisiopatologia vegetale;
fitomizologia;
entomologia forestale;
frutticoltura;
irrigazione e drenaggio (semestrale);
meccanizzazione delle aziende zootecniche;
metodologia sperimentale in agricoltura;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia industriale;
nematologia agraria;
olivicoltura;
patologia vegetale forestale;
pianificazione e organizzazione del territorio;
politica agraria comparata (semestrale);
pomologia;
residui e additivi alimentari (semestrale);
riordinamento fondiario;
storia dell'agricoltura;
tecnica vivaistica;
tecnologia degli olii, grassi e derivati;
urbanistica rurale;
virologia vegetale;
viticoltura;
zooeconomia.

Nello stesso articolo sono soppressi gli ultimi due commi ed è aggiunto il seguente nuovo comma « Gli insegnamenti biennali di chimica agraria, di agronomia generale e coltivazioni erbacee e di economia e politica agraria comportano un esame alla fine di ogni anno, anziché alla fine del biennio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, il *Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1979
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 366

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnometal, in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tecnometal di Frosinone, con effetto dal 9 agosto 1976;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1978 e 18 maggio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnometal di Frosinone, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8178)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, in Bologna, stabilimenti di Bologna e di Pontinia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina), con effetto dal 3 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1978, 10 giugno 1978 e 31 gennaio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Roma e di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e di Pontinia (Latina), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8174)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Crisopen B.G. », nelle confezioni flacone mg 500 + 300.000 u.i. e della relativa categoria 8 capsule da mg 400, della ditta Boniscontro e Gazzone, in Torino. (Decreto di revoca n. 5626/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 3 luglio 1961, 5 marzo 1962 e 24 aprile 1967, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 14341 e 14341/A la specialità medicinale denominata « Crisopem B.G. », nelle confezioni flacone mg 500 + 300.000 u.i. e la relativa categoria 8 capsule da mg 400, a nome della ditta Boniscontro e Gazzone, con sede in Torino, corso Racconigi, 23, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, la specialità medicinale indicata in oggetto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Crisopen B.G. », nelle confezioni flacone mg 500 + 300.000 u.i. e la relativa categoria 8 capsule da mg 400, registrata rispettivamente ai numeri 14341 e 14341/A in data 3 luglio 1961, 5 marzo 1962 e 24 aprile 1967, a nome della ditta Boniscontro e Gazzone, con sede in Torino, corso Racconigi, 23.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7930)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pulmovit », nelle confezioni 10 fiale × 1 cc bambini e 10 fiale × 2 cc adulti e delle relative categorie: 10 fiale × 1 cc semplice bambini, 10 fiale × 2 cc semplice adulti, 10 fiale × 2 cc Pulmovit G, 10 fiale × 1 cc Pulmovit G, 10 supposte bambini, 10 supposte adulti e flacone sciroppo × g 200, della ditta Istituto biochimico farmaceutico S.a.s., in Legnano. (Decreto di revoca n. 5617/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 2 marzo 1948, 13 settembre 1952, 22 maggio 1953, 11 aprile 1953 e 7 gennaio 1954, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 1206, 1206/A, 1206/B e 1206/C la specialità medicinale denominata « Pulmovit », nella confezione 10 fiale × 1 cc bambini, 10 fiale 2 cc adulti e le relative categorie, 10 fiale × 1 cc semplice bambini, 10 fiale × 2 cc semplice adulti, 10 fiale × 2 cc Pulmovit G, 10 fiale × 1 cc Pulmovit G, 10 supposte bambini, 10 supposte adulti e flacone sciroppo × 200 g a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella, ora Istituto biochimico farmaceutico S.a.s., con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pulmovit », nella confezione 10 fiale × 1 cc bambini e 10 fiale × 2 cc adulti nonchè le relative categorie: 10 fiale × 1 cc semplice bambini, 10 fiale × 2 cc semplice adulti, 10 fiale × 2 cc Pulmovit G, 10 fiale × 1 cc Pulmovit G, 10 supposte bambini, 10 supposte adulti e flacone sciroppo × 200 g registrate rispettivamente ai numeri 1206, 1206/A, 1206/B e 1206/C in data 2 marzo 1948, 13 settembre 1952, 22 maggio 1953, 11 aprile 1953 e 7 gennaio 1954, a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella, ora Istituto Biochimico farmaceutico S.a.s., con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7911)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pirazolcetina », nelle confezioni 4 e 6 supposte adulti e della relativa serie 4 e 6 supposte bambini, della ditta Stabilimento farfaceutico biologico A. Ceccarelli e C., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5613/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 9 giugno 1961, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 18671 e 18671/1 la specialità medicinale denominata « Pirazolcetina », nelle confezioni 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, a nome della ditta Stabilimento farmaceutico biologico A. Ceccarelli e C., con sede in Firenze, via G. Caponsaceli, 31, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pirazolcetina », nelle confezioni 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 18671 e 18671/1 in data 9 giugno 1961, a nome della ditta Stabilimento farmaceutico biologico A. Ceccarelli e C., con sede in Firenze, via G. Caponsaceli, 31.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7921)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bidormal », nella confezione 20 compresse da g 0,15, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, in Milano. (Decreto di revoca n. 5627/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 novembre 1968, con il quale venne registrata al n. 11814 la specialità medicinale denominata « Bidormal », nella confezione 20 compresse da g 0,15, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, con sede in Milano, via Barigozzi, 12, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bidormal », nella confezione 20 compresse da g 0,15, registrata al n. 11814 in data 5 novembre 1968, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, con sede in Milano, via Barigozzi, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7913)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tranquil », nella confezione 20 compresse, della ditta Istituto biochimico farmaceutico, in Legnano. (Decreto di revoca numero 5616/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 10 agosto 1960, con il quale venne registrata al n. 17134 la specialità medicinale denominata « Tranquil », nella confezione 20 compresse, a nome della ditta Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tranquil », nella confezione 20 compresse, registrata al n. 17134 in data 10 agosto 1960, a nome della ditta Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano, corso Sempione, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7912)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1979.

Proroga al 30 giugno 1976 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 novembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, con effetto dal 22 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 13 maggio 1975, 14 maggio 1975, 19 giugno 1975, 20 giugno 1975, 15 marzo 1976 e 19 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, è prolungata al 30 giugno 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8175)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., in Venegono Inferiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese), con effetto dal 4 novembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1975, 1° dicembre 1975, 30 marzo 1976, 19 marzo 1977 e 10 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8176)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1979.

Regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, relativa alla costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, ed in particolare l'art. 1 con cui:

a) è stata costituita, nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato, con contabilità separata, la sezione Zecca;

b) l'Istituto Poligrafico dello Stato ha assunto la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 14, primo comma, di detta legge n. 154, il quale dispone che il Ministro del tesoro emanerà il regolamento per l'attuazione della legge stessa;

Udito il Consiglio di Stato e ritenuto di attenersi al parere reso;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è approvato il regolamento di attuazione della legge medesima, il cui testo, composto di quindici articoli, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 107

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 APRILE 1978, N. 154, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELLA SEZIONE ZECCA NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO.

Art. 1.

Il bilancio consuntivo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, previsto dall'art. 23 della legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato, comprende i risultati della contabilità separata relativa alla gestione della « sezione Zecca » che saranno posti in evidenza in appositi allegati.

Art. 2.

Le richieste di coniazione di monete da parte di Stati esteri devono essere rivolte all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che le sottopone al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, per la prescritta autorizzazione.

Le richieste riguardanti le altre lavorazioni previste dall'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, sono rivolte direttamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvede a regolare i rapporti con i richiedenti.

Art. 3.

Per il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e di argento coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, si applicano le norme previste dal regolamento per il servizio metrico, approvato con regio decreto il 31 gennaio 1909, n. 242, per la parte compatibile con la nuova disciplina disposta con la legge 20 aprile 1978, n. 154.

Art. 4.

Tutte le lavorazioni di monete aventi corso legale nel territorio dello Stato italiano, sono sottoposte al controllo dell'apposito ufficio costituito presso la sezione Zecca, dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Le coniazioni di monete per conto di Stati esteri, di cui all'art. 2 del presente decreto, possono essere sottoposte al controllo del suddetto ufficio, qualora sia richiesto dagli Stati committenti ed autorizzato dalla Direzione generale del tesoro.

Al controllo di cui ai precedenti commi sono altresì sottoposte la fabbricazione e la deformazione dei contrassegni di Stato, dei sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato nonchè ogni altra operazione prevista da speciali norme di legge o regolamentari.

Le operazioni di deformazione sono a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed i materiali di recupero restano di proprietà dell'Istituto stesso.

Per le deformazioni effettuate l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascia alle amministrazioni interessate ricevuta di discarico, vistata dall'ufficio di controllo di cui al primo comma.

Art. 5.

Il programma delle monete metalliche che la Direzione generale del tesoro invia all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro il mese di novembre di ciascun anno, per le esigenze dell'esercizio successivo, vale come ordinazione di fornitura.

Esso è articolato per singole monete e, oltre all'indicazione dei quantitativi da consegnare, può prevedere i periodi di consegna, le modalità e ogni altro elemento ritenuto idoneo per definire le forniture da eseguire.

Eventuali fabbisogni straordinari di monete formano oggetto di specifiche richieste.

La stima dei quantitativi presumibilmente occorrenti nel quadriennio successivo deve essere corredata, in quanto possibile, da indicazioni e notizie che consentano la programmazione dell'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la esecuzione tempestiva di studi e ricerche tecniche, specie a riguardo di eventuali emissioni di nuovi tipi di moneta.

Art. 6.

Per ciascuna ordinazione di cui al precedente articolo viene compilato, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, uno schema di convenzione da sottoporre ad accettazione della Direzione generale del tesoro.

La somma corrispondente all'onere globale risultante dalle varie convenzioni, dedotto il decimo, viene versata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rate trimestrali anticipate, con effetto dall'inizio dell'esercizio.

Ai fini della rateizzazione trimestrale di cui al comma precedente si terrà conto del momento in cui, nel corso dell'esercizio, sono effettuate ordinazioni per fabbisogni straordinari.

Alla chiusura di ciascun esercizio, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presenta alla Direzione generale del tesoro un rendiconto delle quantità di monete consegnate nell'esercizio in relazione alle diverse convenzioni. In base alle risultanze di tale rendiconto e del collaudo viene effettuata, tenuto conto delle somme anticipate, l'operazione di conguaglio, e, in correlazione, il pagamento del decimo dedotto.

Al rendiconto debbono essere allegati i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle forniture di monete relative alle diverse convenzioni e la data delle varie consegne alla cassa speciale per le monete ed i biglietti dello Stato.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite in relazione alle diverse convenzioni risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deve versare l'eccedenza in conto entrate dello Stato.

Art. 7.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvede alla demonetizzazione delle monete ritirate dalla circolazione e dichiarate fuori corso legale, su richiesta della Direzione generale del tesoro.

I rapporti derivanti dalle operazioni di demonetizzazione saranno concordati in sede di richiesta.

Il compenso sarà fissato con le modalità previste dall'art. 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154.

Art. 8.

Per forniture diverse da quelle di cui al precedente art. 6, richieste da pubbliche amministrazioni e per le quali, in relazione alla entità della spesa, viene riconosciuta l'opportunità di chiedere anticipazioni rateali entro i 9/10, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rimette alle amministrazioni richiedenti i preventivi di spesa, nei quali precisa anche le modalità delle anticipazioni, e, a consegna ultimata, il relativo rendiconto.

Per forniture di modesta entità, quali sigilli ufficiali, timbri e marchi metallici, contrassegni di Stato, targhe e simili, per le quali le operazioni di anticipazione e di rendiconto comporterebbero costi non proporzionali, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a seguito della richiesta, invia ai richiedenti la fattura per l'intero importo, calcolata sulla base di prezzi unitari inscritti in apposito tariffario.

Il tariffario è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, su proposta della commissione prezzi, con le modalità previste dall'art. 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e viene debitamente reso noto.

Art. 9.

Per ogni fornitura, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato fornisce alla commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154, gli elementi di costo per la formulazione della proposta di prezzo da sottoporre al consiglio di amministrazione.

Le variazioni dei prezzi sono esaminate dalla suddetta commissione su richiesta dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, debitamente motivata con dati e notizie sugli spostamenti avvenuti nei costi delle materie prime e della mano d'opera.

Per le convenzioni in corso, in ordine alle quali ricorrono le condizioni indicate nelle clausole di revisione prezzi, questi saranno adeguati in conformità a quanto previsto nella relativa clausola revisionale.

Le variazioni al tariffario previsto dall'articolo precedente, debbono essere deliberate entro il 31 ottobre di ogni esercizio e avere decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 10.

Il comitato consultivo per la Zecca è convocato dal presidente tutte le volte che occorre esprimere parere sulle proposte, da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione dell'Istituto, concernenti le deliberazioni e il programma annuale di attività per la parte riguardante i compiti indicati nell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare ed essere inviato almeno cinque giorni prima delle adunanze. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario del consiglio di amministrazione interviene alle sedute e ne redige il verbale.

Art. 11.

La commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è convocata dal presidente tutte le volte che occorra procedere alla formulazione di proposte al consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ordine alla determinazione del prezzo dei lavori eseguiti dalla sezione Zecca.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare ed essere inviato almeno cinque giorni prima delle adunanze. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario della commissione interviene alle sedute e ne redige il verbale.

Art. 12.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato organizza, gestisce ed amministra la scuola dell'arte della medaglia e ne promuove l'attività per il perseguimento dei fini previsti dalla legge istitutiva 14 luglio 1907, n. 486.

Con i regolamenti del personale e di servizio previsti dall'art. 14 della legge 20 aprile 1978, n. 154, sono disciplinate l'organizzazione amministrativa e didattica e stabiliti i criteri per la concessione di premi e borse di studi per stimolare lo studio dell'arte della medaglia anche al di fuori della scuola.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato organizza, gestisce ed amministra altresì il museo della Zecca, provvede ad arricchirne le attuali dotazioni, acquistando o scambiando nuovi pezzi con eventuali doppioni o col ricavato della vendita degli stessi, incrementandole con i pezzi di nuova emissione e con due monete di prova per ogni tipo di moneta che dovesse essere autorizzato. L'alienazione di monete di particolare importanza storica, artistica e numismatica è autorizzata dal Ministero per i beni culturali e ambientali sentita la Direzione generale del tesoro.

Art. 13.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la Direzione generale del tesoro provvede alla costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nei confronti del personale statale trasferito all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi dell'art. 13 della legge 20 aprile 1978, n. 154.

L'operazione avviene mediante versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di importo complessivo delle quote dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, delle competenze spettanti, agli effetti del trattamento di quiescenza, a ciascun dipendente alla data della risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro con lo Stato.

L'E.N.P.A.S. deve versare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gli importi spettanti per il trattamento di fine servizio al personale transitato all'Istituto stesso.

Le ricostituzioni delle posizioni sono a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del relativo onere deve tener conto la commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154.

Art. 14.

L'oro e l'argento non monetati e il platino, inseriti nella situazione dei valori dell'ex Zecca riportata nel conto riassuntivo del Tesoro, sono iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, nei conti della tesoreria centrale dello Stato.

I metalli di cui al precedente comma sono trasferiti alla tesoreria centrale dello Stato; il trasferimento dovrà risultare da apposito verbale e avverrà mediante emissione di quietanza di deposito provvisorio da parte del tesoriere centrale.

Il controvalore dei quantitativi di metalli preziosi esistenti presso le officine della sezione Zecca al 20 maggio 1978 ed utilizzati nelle operazioni di fabbricazione precedenti alla pubblicazione del presente regolamento, è versato, al prezzo di listino dei giorni di lavorazione, al bilancio dell'entrata dello Stato con imputazione al capo X.

A seguito di tale versamento saranno apportate le conseguenti variazioni nella situazione dei valori riportata nel conto del Tesoro.

Il controvalore, delle quantità di argento impiegate nella monetazione, con l'autorizzazione della Direzione generale del tesoro, successivamente alla pubblicazione del presente regolamento, sarà parimenti versato al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo X.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, saranno espletati gli adempimenti relativi al passaggio della gestione di detti metalli preziosi dal tesoriere dell'ex Zecca al tesoriere centrale dello Stato.

Art. 15.

I ruoli del personale del laboratorio chimico e dei saggi, dei capitecnici e degli incisori, di cui al quadro VI della legge 12 agosto 1962, n. 1290, nonchè il ruolo del personale operaio di cui alla tabella *A* della legge 5 maggio 1976, n. 325, sono conservati ad esaurimento.

I ruoli del personale tecnico di cui al quadro *F* della tabella VII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi.

Il personale di cui al primo comma sarà adibito presso il Ministero del tesoro o altre amministrazioni dello Stato a mansioni proprie della carriera o categoria di appartenenza.

Il personale operaio di cui al primo comma, nell'ambito delle rispettive categorie, potrà essere adibito anche a qualifiche di mestiere diverse da quelle di appartenenza.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(8323)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas Sud, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Geas Sud di Anagni (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1978, 31 maggio 1979 e 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 aprile 1978 al 22 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas Sud di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8136)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, in Catanzaro, stabilimento in San Gregorio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. .675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di .ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento a San Gregorio (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 19 novembre 1978;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento a San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata fino al 19 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8133)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industrie laterizi Tacconi - SILT, stabilimento di Bastardo di Giano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Società industrie laterizi Tacconi - SILT, stabilimento di Bastardo di Giano (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industrie laterizi Tacconi - SILT, stabilimento di Bastardo di Giano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1979 al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8134)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas, in S. Arpino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Legas di S. Arpino (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 19 marzo 1979 e 13 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 settembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas di S. Arpino, è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8131)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, in Napoli, stabilimento in Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 13 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Caserta), è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8132)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie alto Adriatico, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 24 febbraio 1979, 27 marzo 1979 e 3 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 luglio 1978 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8173)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SALPA - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio, in Cervignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SALPA - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano (Udine);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 13 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1978 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SALPA - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano (Udine), è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8177)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fr.Am. S.n.c. F.lli Amato, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Fr.Am. S.n.c. F.lli Amato di Ottaviano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fr.Am. S.n.c. F.lli Amato di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8247)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 30 aprile 1978, 2 maggio 1978, 11 luglio 1978, 12 luglio 1978, 28 ottobre 1978, 24 febbraio 1979 e 26 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8248)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano e miniera e stabilimento minerario in Campiglia Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano e miniera e stabilimento minerario in Campiglia Marittima (Livorno);

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1979 e 12 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera di Campiglia, con sede in Milano e miniera e stabilimento minerario in Campiglia Marittima (Livorno), è prolungata al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: Scotti

(8249)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1979.

Disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada in servizio internazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento n. 1018/68 emanato il 19 luglio 1968 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1977 parzialmente modificato dal decreto ministeriale 6 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di unificare le disposizioni contenute nei due precedenti decreti e di apportare talune integrazioni e modificazioni ai criteri da seguire nel rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi rappresentate in seno al comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori stessi;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione del decreto

Nei limiti dei contingenti, stabiliti in applicazione di accordi bilaterali stipulati tra l'Italia ed altri Stati, nonchè in applicazione di provvedimenti emanati dagli organi delle Comunità europee o di altri organismi internazionali, le autorizzazioni, aventi carattere continuativo, per l'effettuazione di trasporti internazionali di cose su strada, vengono annualmente assegnate, secondo le modalità e le condizioni precisate dal presente decreto, ad imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Le autorizzazioni, aventi carattere continuativo, dei contingenti stabiliti in applicazione di accordi bilaterali vengono altresì assegnate ad imprese iscritte negli elenchi provinciali degli esercenti autotrasportatori di cose in conto proprio, semprechè tali trasporti siano soggetti ad autorizzazione internazionale contingentata.

Agli effetti del presente decreto s'intendono a carattere continuativo le autorizzazioni « a tempo » (permanenti), valide per un numero indeterminato di viaggi da effettuare di norma entro l'anno solare, nonchè le autorizzazioni « a viaggio», valide ciascuna per uno o più viaggi, facenti parte di una assegnazione complessiva di viaggi da effettuare nell'anno solare.

AUTORIZZAZIONI BILATERALI

Art. 2.

Assegnazione delle autorizzazioni bilaterali

Le autorizzazioni internazionali bilaterali vengono accordate:

1) per esigenze di carattere eccezionale;
2) per rinnovo delle autorizzazioni già possedute;
3) per assegnazione, in base a graduatorie di merito.

Art. 3.

Autorizzazioni accordate per esigenze di carattere eccezionale

Per ciascun contingente di autorizzazioni internazionali, stabilito in applicazione di un accordo bilaterale, un numero di autorizzazioni non superiore all'uno per cento resta ogni anno a disposizione dell'amministrazione per far fronte ad esigenze di trasporto aventi carattere del tutto eccezionale che possano verificarsi su ciascuna relazione di traffico ovvero per corrispondere a comprovate necessità interessanti l'economia nazionale o aventi rilievo sociale.

Qualora i contingenti delle singole relazioni di traffico prevedano, oltre a quantitativi di autorizzazioni a viaggio, anche quantitativi di autorizzazioni a tempo da imputare sui contingenti stessi per un numero determinato di viaggi, le autorizzazioni da tenere a disposizione dell'amministrazione ai sensi del comma precedente nel limite dell'1% del contingente complessivo, devono essere possibilmente autorizzazioni a viaggio.

Qualora alle date del 30 aprile, del 31 agosto e del 31 ottobre siano state assegnate, per i fini di cui sopra, un numero di autorizzazioni inferiore rispettivamente ad un terzo, a due terzi e alla totalità dell'aliquota dell'1% a disposizione, la differenza viene attribuita, in via del tutto provvisoria e senza possibilità di proroga o di rinnovo per l'anno successivo, ad imprese classificate nell'ultima graduatoria di merito approvata per la medesima relazione di traffico senza essere risultate nel novero di quelle assegnatarie, secondo l'ordine di graduatoria e secondo i criteri stabiliti dalla Direzione generale della M.C.T.C. in rapporto alle esigenze di ogni singola relazione di traffico.

Art. 4.

Rinnovo delle autorizzazioni bilaterali

Le imprese titolari di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo, conseguite in virtù delle norme del presente decreto, ovvero di disposizioni precedenti, escluse le autorizzazioni a carattere precario, hanno titolo a chiedere il rinnovo delle autorizzazioni stesse per l'anno successivo.

Il rinnovo delle autorizzazioni è accordato a condizione che l'impresa richiedente:

1) abbia presentato al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Tronto, 2 - Roma, apposita domanda in carta legale, secondo le modalità e nei termini prescritti dal successivo art. 15;

2) abbia provveduto alla tempestiva restituzione all'ufficio che le ha rilasciate, delle autorizzazioni scadute di validità, riguardanti la relazione di traffico per la quale è chiesto il rinnovo, nonché dei fogli statistici di tutte le autorizzazioni bilaterali, ancorché non scadute di validità, concernenti la stessa relazione di traffico, relativi almeno ai viaggi effettuati nei primi otto mesi dell'anno. I fogli statistici devono essere compilati dall'impresa in modo corretto e veritiero e regolarmente timbrati dalle competenti autorità doganali preposte ai valichi di frontiera. Ove tali fogli risultino compilati soltanto parzialmente ovvero contengano dati inesatti non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione dell'attività svolta dalle imprese.

I predetti documenti dovranno essere accompagnati dalle lettere di vettura (esemplare n. 4), ove occorrano, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1228 del 29 dicembre 1969, compilate in ognuno dei campi previsti e completate con l'annotazione a margine in alto riguardante il numero dell'autorizzazione internazionale con la quale è stato effettuato il trasporto.

Inoltre le imprese sono tenute a trasmettere mensilmente per ogni relazione di traffico un elenco degli estremi delle fatture relative ai trasporti effettuati. Tale elenco deve contenere il numero e la data delle fatture, il nome e la sede del committente e del destinatario del trasporto, i luoghi di carico e scarico della merce, nonché il numero di identificazione delle autorizzazioni internazionali cui si riferisce l'elenco stesso;

3) abbia convenientemente utilizzato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda di rinnovo, le autorizzazioni conseguite per la relazione di traffico considerata; l'utilizzazione è riferita all'anno in cui viene prodotta la domanda di rinnovo e valutata per ogni singola relazione di traffico sulla base della media mensile dei viaggi effettuati nei primi otto mesi dell'anno stesso, per le autorizzazioni permanenti, e sulla base del rapporto tra il numero dei viaggi effettuati nei primi otto mesi dell'ano ed il numero delle autorizzazioni assegnate per l'intero anno, per le autorizzazioni a viaggio.

La Direzione generale M.C.T.C. determina relativamente ad ogni relazione di traffico, i livelli minimi di utilizzazione per il conseguimento del rinnovo delle autorizzazioni, tenendo conto della media generale di utilizzazione delle autorizzazioni stesse;

4) abbia la disponibilità — ai sensi dell'art. 13, comma primo, n. 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, per quanto riguarda il « conto terzi » e dell'art. 31 della legge n. 298 soprarichiamata, per quanto riguarda il « conto proprio » — di autotreni o autoarticolati, muniti, secondo il caso, di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi ovvero di licenza per il trasporto in conto proprio, in numero non inferiore a quello prescritto nei commi secondo, terzo e quarto del successivo art. 16 in rapporto al numero complessivo delle autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo da rinnovare;

5) conservi la sede principale nel mezzogiorno d'Italia, qualora trattisi di autorizzazione conseguita in virtù della preferenza accordata dal secondo comma del successivo art. 7. La Direzione generale della M.C.T.C. determina la documentazione necessaria per comprovare tale condizione.

Nel caso in cui, nei riguardi dell'autorizzazione della quale l'impresa è titolare, sia intervenuto un provvedimento di sospensione, ai sensi del successivo art. 9, il rinnovo dell'autorizzazione stessa può avvenire soltanto dopo la scadenza del periodo di sospensione, se trattisi di sospensione a tempo determinato, ovvero dopo l'eventuale revoca della sospensione, se questa sia stata disposta in via cautelare a tempo indeterminato.

Art. 5.

Assegnazione delle autorizzazioni bilaterali disponibili mediante graduatorie di merito

Nei limiti dei contingenti stabiliti in applicazione degli accordi bilaterali e salvo quanto disposto al successivo art. 17, le autorizzazioni a carattere continuativo che, dopo le detrazioni di cui agli articoli 3 e 4, si rendono ogni anno disponibili per qualsiasi motivo, sono assegnate alle imprese che ne abbiano fatto regolare e tempestiva domanda, secondo le modalità prescritte al successivo art. 15, osservando l'ordine progressivo di precedenza occupato da ogni singola impresa nelle graduatorie di merito all'uopo predisposte all'inizio di ogni anno per ciascuna relazione di traffico.

Art. 6.

Ripartizione delle autorizzazioni bilaterali disponibili

Le autorizzazioni bilaterali che risultano disponibili ai sensi dell'art. 5 sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto regolare richiesta nel modo seguente:

A) nella misura del 25 per cento alle imprese che non hanno eseguito in precedenza trasporti internazionali di merci su strada o che ne hanno eseguito con autorizzazioni ottenute senza concorso;

B) nella misura del 25 per cento alle imprese che, pur essendo titolari, in atto, di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo, ottenute mediante graduatoria (permanenti o a viaggio), valide per l'effettuazione di trasporti su altre relazioni di traffico, non hanno analoghe autorizzazioni per la relazione di traffico a cui si riferisce la domanda presentata;

C) nella misura del 50 per cento alle imprese che, essendo già titolari di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo, ottenute mediante graduatoria (permanenti o a viaggio), valide per l'effettuazione di trasporti sulla relazione di traffico cui si riferisce la domanda presentata, aspirano a conseguirne altre.

Art. 7.

Graduatorie

Per ogni relazione di traffico sono predisposte tre distinte graduatorie annuali di merito, una per ciascuna delle categorie di imprese precisate nel precedente art. 6, lettere *A*), *B*) e *C*).

Il 20 % delle autorizzazioni disponibili per ciascuna delle tre categorie di imprese, è preferenzialmente assegnato ad imprese aventi la sede principale nel mezzogiorno d'Italia, secondo l'ordine che ciascuna di esse occupa nella relativa graduatoria.

Nelle ipotesi di cessione di azienda o di fusione di società previste dal successivo art. 19, il trasferimento dell'autorizzazione conseguita da un'impresa esclusivamente in virtù della preferenza di cui al comma precedente è consentito soltanto a favore di altra impresa avente la sede principale nel mezzogiorno d'Italia. In caso contrario l'autorizzazione viene revocata ed assegnata all'impresa, avente la sede principale nel mezzogiorno d'Italia, che, secondo l'ordine di merito dell'ultima graduatoria approvata per la medesima categoria di imprese e per la stessa relazione di traffico, risulti la prima di quelle non comprese nel novero delle assegnatarie di autorizzazione.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie delle imprese che aspirano a conseguire autorizzazioni bilaterali

Le graduatorie delle imprese autotrasportatrici che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) del precedente art. 6 sono formate con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) sono attribuiti punti 0,4 per ogni anno fino ad un massimo di 5 anni di anzianità di esercizio dell'attività di trasporto di merci su strada, punti 0,3 per ogni anno dal sesto al decimo, punti 0,2 per ogni anno dall'undicesimo al quindicesimo e punti 0,1 per ogni anno in più fino al massimo di venti anni.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di cui al comma precedente è presa in considerazione, per le imprese esercenti l'attività di trasporto per conto di terzi, la data di iscrizione per tale attività alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della sede principale delle imprese stesse (quale risulta dal modulo CT/1 presentato al comitato provinciale per l'albo dei trasportatori) e, per le imprese che trasportano in conto proprio, la data di iscrizione alla predetta camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio della attività principale (quale risulta dal modulo CP/1 presentato all'ufficio provinciale M.C.T.C. per l'iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori in conto proprio);

b) sono attribuiti punti 1,00 alle imprese che beneficiano della concessione della garanzia contemplata dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di carnet TIR, ratificata dalla legge 12 agosto 1962, n. 1517;

c) è attribuito inoltre a ciascuna impresa un punteggio relativo al numero e ad alcune caratteristiche degli autoveicoli di cui l'impresa abbia la disponibilità, ai sensi delle disposizioni già citate all'art. 4, punto 4), del presente decreto, assegnando:

1) per ogni autotreno o autoarticolato punti 2 fino ad un massimo di cinque veicoli, punti 1 per ciascun veicolo dal sesto al decimo, punti 0,5 per ciascun veicolo dall'undicesimo al ventesimo e punti 0,1 per ciascun veicolo oltre il ventesimo;

2) per ogni autotreno o autoarticolato isotermico e/o coibentato un punteggio aggiuntivo pari a tre decimi del punteggio previsto dal precedente punto 1) secondo il criterio decrescente precisato al punto stesso;

d) limitatamente alle imprese di cui alla lettera *A*) del precedente art. 6, sono attribuiti ulteriori punti 10 alle cooperative ed ai consorzi di autotrasportatori, regolarmente costituiti con atto pubblico ed iscritti come tali all'albo dei trasportatori, a condizione che tali cooperative e consorzi siano stati formati dall'unione di almeno nove imprese individuali e che detti organismi abbiano la disponibilità, ai sensi dell'art. 13, comma primo, n. 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, di un parco di almeno dieci autotreni e/o autoarticolati; copia dell'atto costitutivo nonché l'elenco delle imprese che fanno parte della cooperativa o del consorzio, devono essere allegati alla domanda presentata per l'inclusione nella graduatoria di cui trattasi;

e) ai fini della graduatoria, limitatamente alle imprese di cui alle lettere *B*) e *C*), del precedente art. 6, sono valutati, con le eventuali maggiorazioni di punteggio, soltanto gli autotreni e gli autoarticolati di cui le imprese stesse abbiano la disponibilità in eccedenza rispetto al numero di autorizzazioni internazionali a carattere continuativo (bilaterali e multilaterali), di cui siano già titolari.

A tali effetti si applica il disposto del successivo art. 13, lettera *a*), primo alinea.

I punteggi così ottenuti determinano, in ordine decrescente, il posto che ciascuna impresa occupa nella graduatoria.

A parità di punteggio viene preferita l'impresa avente maggiore anzianità di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 9.

Esclusione dalle graduatorie - Sanzioni amministrative - Sospensione cautelare

§ 1. — Non sono incluse nelle graduatorie di cui al precedente art. 8 le imprese:

a) che non abbiano la disponibilità di almeno un autotreno o di un autoarticolato;

b) alle quali non siano state rinnovate, nell'anno precedente a quello cui si riferisce la graduatoria, a causa di mancata o insufficiente utilizzazione, una o più autorizzazioni bilaterali per trasporti sulla relazione di traffico indicata nella domanda;

c) nei cui confronti siano stati adottati, nel triennio precedente, provvedimenti di revoca di autorizzazione a seguito di condanne penali ai sensi del comma terzo del seguente paragrafo 2;

d) nei cui confronti siano state adottate, nel biennio precedente, sanzioni amministrative di revoca di autorizzazioni ai sensi del comma primo, n. 3) del seguente paragrafo 2;

e) nei cui confronti siano state adottate, nell'anno precedente, sanzioni amministrative di sospensione a tempo determinato di autorizzazioni ai sensi del comma primo, n. 2) del seguente paragrafo 2;

f) nei cui confronti sia operante una temporanea esclusione dalle graduatorie disposta ai sensi dell'art. 15, ultimo comma.

Durante la sospensione cautelare a tempo indeterminato prevista dal successivo paragrafo terzo, l'impresa può partecipare alle graduatorie per ottenere nuove autorizzazioni, ma nel caso in cui riesca vincitrice, l'assegnazione della nuova autorizzazione resta sospesa fino a quando la sospensione cautelare stessa non venga revocata a termini del comma secondo del successivo paragrafo 3.

§ 2. — Per accertate irregolarità comunque commesse durante o in relazione all'esecuzione di trasporti internazionali, e senza pregiudizio per l'eventuale azione penale se i fatti rivestono gli estremi del reato, a carico delle imprese titolari delle autorizzazioni previste dal presente decreto possono essere adottate le seguenti sanzioni amministrative:

1° diffida;

2° sospensione dell'autorizzazione a tempo determinato da due settimane a tre mesi;

3° revoca dell'autorizzazione.

In caso di ripetizione della stessa irregolarità entro sei mesi dalla data in cui è stata inflitta una precedente sanzione, la nuova sanzione può essere costituita soltanto da una sospensione dell'autorizzazione per una durata superiore a quella dell'eventuale precedente sospensione, ovvero dalla revoca dell'autorizzazione.

Qualora le irregolarità rivestano gli estremi del reato e in relazione ad esse sia intervenuta una sentenza penale di condanna passata in giudicato, oltre alla sanzione di cui al punto 3) del primo comma del presente paragrafo e ferme restando le disposizioni previste dall'art. 22 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nei riguardi dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, possono essere adottate a carico dell'impresa, nel cui interesse siano state commesse le suindicate irregolarità, anche le seguenti altre sanzioni amministrative:

1) sospensione a tempo determinato, da tre mesi ad un anno, di tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare per la relazione di traffico in ordine alla quale è stato commesso il reato;

2) revoca di tutte le autorizzazioni indicate al precedente punto 1);

3) sospensione a tempo determinato, da tre mesi ad un anno, di tutte le autorizzazioni al trasporto internazionale di cui l'impresa sia comunque titolare;

4) revoca di tutte le autorizzazioni di cui al precedente punto 3).

§ 3. — In caso di accertamento di irregolarità che possano essere configurate come reato e per le quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria, può essere disposta la sospensione cautelare dell'autorizzazione a tempo indeterminato, in attesa dell'esito della denuncia anzidetta. La sospensione cautelare deve comunque essere disposta in pendenza del procedimento penale, qualora risulti iniziata l'azione penale.

Nel caso di archiviazione della denuncia o di conclusione del procedimento penale con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato, il provvedimento di sospensione cautelare viene revocato. Ove peraltro i fatti contestati, pur non costituendo reato, rivestano il carattere della irregolarità amministrativa, può essere adottata una delle sanzioni previste nel primo comma del precedente paragrafo 1, fermo restando che nella durata dell'eventuale sanzione di sospensione dell'autorizzazione a tempo determinato deve essere computato il periodo di sospensione cautelare.

Nel caso in cui il procedimento penale si concluda invece con sentenza di condanna, l'autorizzazione viene revocata senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni previste dal comma terzo del precedente paragrafo 2.

AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI

Art. 10.

Assegnazione delle autorizzazioni multilaterali

Le autorizzazioni multilaterali vengono accordate alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi:

1) per rinnovo delle autorizzazioni già possedute;

2) per assegnazione in base a graduatorie di merito, secondo le modalità ed alle condizioni precisate agli articoli seguenti:

Art. 11.

Rinnovo delle autorizzazioni multilaterali conseguite

Le imprese titolari di autorizzazioni multilaterali, conseguite in virtù delle norme del presente decreto ovvero di disposizioni precedenti hanno titolo a chiedere il rinnovo delle autorizzazioni stesse per l'anno successivo.

Il rinnovo delle autorizzazioni è accordato a condizione che l'impresa richiedente:

1) abbia presentato al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33 - Via Tronto, 2 - Roma, apposita domanda in carta legale, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 15;

2) abbia provveduto alla tempestiva restituzione dei fogli statistici di tutte le autorizzazioni multilaterali valide per l'area geografica (CEE e CEMT) per la quale è chiesto il rinnovo, relativi almeno ai viaggi effettuati nei primi otto mesi dell'anno. I fogli statistici devono essere compilati dall'impresa richiedente in modo corretto e veritiero e regolarmente timbrati dalle competenti autorità doganali preposte ai valichi di frontiera; ove tali fogli risultino compilati soltanto parzialmente ovvero contengano dati inesatti non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione dell'attività svolta dalle imprese.

I predetti documenti dovranno essere accompagnati dalle lettere di vettura (esemplare n. 4), ove occorrano, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1228 del 29 dicembre 1969, compilati in ognuno dei campi previsti e completati con l'annotazione a margine in alto riguardante il numero dell'autorizzazione internazionale con la quale è stato effettuato il trasporto. Inoltre le imprese sono tenute a trasmettere mensilmente per ogni area geografica (CEE o CEMT) un elenco degli estremi delle fatture relative ai trasporti effettuati. Tale elenco deve contenere il numero e la data delle fatture, il nome e la sede del committente e del destinatario del trasporto, i luoghi di carico e scarico della merce, nonché il numero di identificazione delle autorizzazioni internazionali cui si riferisce l'elenco stesso;

3) abbia convenientemente utilizzato — nell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda di rinnovo — le autorizzazioni multilaterali conseguite per l'area geografica considerata; l'utilizzazione è riferita all'anno in cui viene prodotta la domanda di rinnovo ed è valutata sulla base della media mensile dei viaggi effettuati nei primi otto mesi dell'anno stesso.

La Direzione generale M.C.T.C. determina il livello minimo di utilizzazione per il conseguimento del rinnovo delle autorizzazioni, tenendo conto della media generale di utilizzazione delle autorizzazioni stesse;

4) abbia la disponibilità — ai sesnsi dell'art. 13, comma primo, n. 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 — di autotreni e/o autoarticolati, muniti di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, in numero non inferiore a quello prescritto dal successivo art. 16 in rapporto al numero delle autorizzazioni a carattere continuativo bilaterali e multilaterali da rinnovare.

Ai fini del rinnovo di autorizzazioni sospese, si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 4.

Art. 12.

Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

Le autorizzazioni multilaterali che, dopo le detrazioni effettuate in applicazione del precedente art. 11, si rendono ogni anno disponibili, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto regolare e tempestiva domanda, con le modalità prescritte al successivo art. 15, nelle misure seguenti e secondo l'ordine delle graduatorie all'uopo predisposte:

A) per il 40 per cento alle imprese che, non essendo titolari di autorizzazioni multilaterali per l'area geografica per la quale viene avanzata la richiesta ma, essendo titolari di almeno una autorizzazione bilaterale a carattere continuativo per relazioni di traffico con Paesi compresi nell'area geografica suindicata, aspirano a conseguire una delle predette autorizzazioni multilaterali;

B) per il 60 per cento alle imprese che, essendo già in possesso di una o più autorizzazioni multilaterali per la medesima area geografica, aspirano a conseguirne altre.

Art. 13.

Formazione delle graduatorie delle imprese che aspirano a conseguire autorizzazioni CEE e CEMT

Le graduatorie delle imprese che si trovano nella situazione di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente art. 12, sono formate con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) ai fini delle graduatorie, sono valutati gli autotreni e gli autoarticolati, muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi, di cui l'impresa richiedente abbia la disponibilità ai sensi dell'art. 13, comma primo, n. 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, in eccedenza rispetto al numero delle autorizzazioni a carattere continuativo (bilaterali e multilaterali) di cui l'impresa stessa sia già titolare.

A tali effetti sono equiparate ad una autorizzazione a carattere continuativo le autorizzazioni a viaggio conseguite per concorso, valide per un numero non inferiore a 35 trasporti annui, anche se rilasciate per differenti relazioni di traffico.

Per ognuno di tali veicoli sono attribuiti punti 1,00;

b) sono attribuiti punti 1,00 alle imprese che beneficiano della concessione della garanzia contemplata dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di carnet TIR ratificata con legge 12 agosto 1962, n. 1517;

c) in relazione agli anni di anzianità di esercizio dell'attività di trasporto di merci su strada per conto di terzi è attribuito lo stesso punteggio e sono osservate le stesse modalità previste dal precedente art. 8, punto *a*), per le imprese aspiranti a conseguire autorizzazioni bilaterali;

d) sono attribuiti punti 1,00 per ogni area geografica (CEE o CEMT) per la quale l'impresa sia titolare di uno o più autorizzazioni multilaterali, nonchè per ciascuna delle relazioni di traffico, con Paesi compresi nell'area geografica di validità dell'autorizzazione multilaterale richiesta, per le quali l'impresa sia titolare di una o più autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo (permanenti o a viaggio) ottenute mediante graduatoria.

Ai fini di quanto precede, pertanto, non sono valutate le autorizzazioni bilaterali valide per trasporti in zone di estensione limitata — quali le « zone di frontiera », le « zone di corta distanza » — e per trasporti di determinate merci nonchè tutte le altre autorizzazioni a viaggio conseguite senza concorso.

I punteggi così ottenuti determinano in ordine decrescente il posto che ciascuna impresa occupa nella graduatoria.

A parità di punteggio viene preferita l'impresa avente maggiore anzianità di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 14.

Esclusione dalle graduatorie

Non sono incluse nelle graduatorie di cui al precedente art. 13 le imprese:

a) che non abbiano svolto, da almeno un anno attività di trasporto internazionale verso uno o più Paesi, compresi nell'area geografica di validità della autorizzazione multilaterale richiesta.

L'attività di trasporto svolta con autorizzazioni valide soltanto per zone di estensione limitata quali le « zone frontaliere » e le « zone di corta distanza » e ovvero soltanto per il trasporto di determinate cose, nonchè con autorizzazioni a viaggio conseguite senza concorso, non è presa comunque in considerazione;

b) alle quali non siano state rinnovate, nell'anno precedente a quello cui si riferisce la graduatoria, a causa di mancata o insufficiente utilizzazione, una o più autorizzazioni multilaterali valide per la stessa area geografica dell'autorizzazione richiesta;

c) che si trovino in una delle situazioni ipotizzate alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del paragrafo 1 del precedente art. 9.

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

Art. 15.

Presentazione delle domande

Le domande per conseguire il rinnovo delle autorizzazioni bilaterali o multilaterali possedute, nonchè quelle per l'inclusione nelle graduatorie di merito relative all'assegnazione delle autorizzazioni bilaterali o multilaterali, devono essere presentate al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - III Direzione centrale - Divisione 33 - Via Tronto, 2 - Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente

quello cui si riferiscono il rinnovo o la graduatoria. Quando le domande sono inviate a mezzo posta, con plico raccomandato, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Ogni domanda di rinnovo o di partecipazione a graduatoria deve essere riferita ad una sola relazione bilaterale di traffico ovvero ad una sola area geografica (CEE, CEMT). Non sono prese in considerazione domande cumulative.

Ciascuna impresa è tenuta a corredare le proprie istanze con un solo apposito modulo — predisposto dalla Direzione generale M.C.T.C. — in duplice copia e nel quale, a cura dell'impresa stessa, debbono essere indicati i dati e gli elementi relativi a tutte le relazioni di traffico per le quali vengono avanzate, con separate domande, richieste di rilascio o di rinnovo di autorizzazioni internazionali.

Le domande ed il modulo ad esse allegato, devono esser sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge.

Le domande presentate oltre il termine indicato al primo comma del presente articolo o che risultino spedite dopo il detto termine, nonchè quelle sprovviste del prescritto modulo o corredate da modulo incompleto o, comunque, contenente dati inesatti o contraddittori, non saranno prese in considerazione.

La Direzione generale M.C.T.C., anche successivamente alla formazione delle graduatorie ed al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni conseguite, si riserva di effettuare le opportune indagini al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nei moduli allegati alle domande per la partecipazione alle graduatorie e per il rinnovo delle autorizzazioni.

Ove dall'esito delle indagini risulti la non veridicità dei dati comunicati, si provvederà alla revoca immediata di tutte le autorizzazioni indebitamente conseguite per effetto delle inesattezze contenute nel modulo, nonchè alla esclusione per un periodo da uno a tre anni, secondo la gravità delle irregolarità accertate, dalla partecipazione a successive graduatorie per il rilascio di nuove autorizzazioni.

Art. 16.

Valutazione dei requisiti delle imprese ai fini del rinnovo e del rilascio delle autorizzazioni disponibili

Ai fini dell'attribuzione a ciascuna impresa dei punteggi di merito di cui agli articoli 8 e 13 del presente decreto, sono valutati i requisiti posseduti alla data del 30 settembre, quali risultano dalla verifica del modulo presentato unitamente alla domanda dall'impresa richiedente.

Per ottenere il rinnovo od il rilascio delle autorizzazioni bilaterali disponibili, l'impresa deve dimostrare di avere la disponibilità, sempre alla prescritta data del 30 settembre, di un numero di autotreni o autoarticolati che si trovi in rapporto di 1,5 rispetto al numero complessivo delle autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo possedute e di quelle richieste.

Le frazioni di veicolo, risultanti dal suddetto computo, vengono trascurate.

Ai fini di cui sopra, sono equiparate ad una autorizzazione a carattere continuativo le autorizzazioni a viaggio ottenute per concorso, valide per un numero complessivo non inferiore a 35 trasporti annui, anche se rilasciate per differenti relazioni di traffico.

Per ottenere il rinnovo ed il rilascio di autorizzazioni multilaterali l'impresa, oltre ai veicoli necessari per rispettare il rapporto di cui al secondo comma del presente articolo per le autorizzazioni bilaterali possedute e richieste, deve disporre di un numero di autotreni o autoarticolati muniti di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi pari a quello delle autorizzazioni multilaterali possedute o richieste.

Art. 17.

Assegnazione delle autorizzazioni - Alternatività

Le autorizzazioni permanenti disponibili da assegnare per graduatorie di merito ai sensi del precedente art. 5, sono trasformate, ove possibile e d'intesa con le competenti autorità straniere, in autorizzazioni a viaggio. In tal caso la Direzione generale M.C.T.C. determina il numero dei viaggi attribuibile a ciascuna delle imprese vincitrici per ogni singola relazione di traffico, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze della relazione stessa, nonchè del numero delle imprese aspiranti.

Sono escluse dall'assegnazione le imprese che abbiano conseguito nell'anno precedente, per concorso, autorizzazioni per la stessa relazione di traffico.

Tale disposizione peraltro non si applica qualora la disponibilità abbia consentito di procedere all'assegnazione di autorizzazioni in favore di tutte le rimanenti imprese partecipanti alla graduatoria e rimangano ancora autorizzazioni disponibili.

Art. 18.

Efficacia delle graduatorie

La graduatoria ha validità limitata all'anno cui si riferisce.

Le posizioni di graduatoria ottenute dalle singole imprese non costituiscono in alcun modo titolo di preferenza ai fini del conseguimento, negli anni successivi, di autorizzazioni internazionali.

Art. 19.

Cessione delle autorizzazioni internazionali

Le autorizzazioni internazionali rilasciate ad imprese munite di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi, possono essere trasferite ad altre imprese nei casi previsti dai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

Dalla cessione di azienda e dalla fusione di società non consegue il trasferimento dell'autorizzazione al trasporto internazionale prima che sia trascorso l'intero anno solare successivo al loro conseguimento.

Le cessioni di azienda e le fusioni di società compiute prima che sia trascorso detto termine, comportano la revoca delle autorizzazioni internazionali.

E' consentito il trasferimento, con effetto immediato, nel caso di cessione di azienda fra parenti in linea retta ed in quello di successione per morte dell'imprenditore individuale, nonchè nel caso di trasformazione di società.

Le domande per ottenere il trasferimento delle autorizzazioni internazionali in base al disposto di cui ai commi precedenti, devono essere presentate, per il tramite dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. territorial-

mente competente, entro due mesi dal trasferimento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per gli autoveicoli già nella disponibilità dell'impresa originaria.

Art. 20.

Per il primo anno di applicazione del presente decreto la data del 30 settembre, stabilita quale termine perentorio per la presentazione delle domande e quale termine di riferimento per il possesso dei requisiti necessari al conseguimento di autorizzazioni internazionali, è sostituita da quella del 31 ottobre.

Art. 21.

Il decreto ministeriale 20 agosto 1977 ed il decreto ministeriale 6 dicembre 1978 sono abrogati, ferma restando la loro transitoria applicazione nei riguardi delle graduatorie in corso.

Roma, addì 21 settembre 1979

Il Ministro: PRETI

(8305)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento.

Regolamento (CEE) n. 1698/79 della commissione, del 2 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1699/79 della commissione, del 2 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1700/79 della commissione, del 2 agosto 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1701/79 della commissione, del 2 agosto 1979, che fissa le restituzioni applicabili all esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1702/79 della commissione, del 2 agosto 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1703/79 della commissione, del 2 agosto 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1704/79 della commissione, del 2 agosto 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1604/79 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1705/79 della commissione, del 2 agosto 1979, che proroga la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per gli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1706/79 della commissione, del 2 agosto 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento CEE) n. 1707/79 della commissione, del 2 agosto 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1605/79 che fissa le restituzioni per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 197 *del* 3 *agosto* 1979.

(184/C)

Regolamento (CEE) n. 1708/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che determina, per la campagna viticola 1979-80, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 1709/79 del Consiglio, del 31 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 343/79 che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini.

Regolamento (CEE) n. 1710/79 del Consiglio, del 2 agosto 1979, che fissa per la campagna 1979-80 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi.

Regolamento (CEE) n. 1711/79 della commissione, del 3 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1712/79 della commissione, del 3 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1713/79 della commissione, del 3 agogosto 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1714/79 della commissione, del 3 agosto 1979, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna viticola 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1715/79 della commissione, del 3 agosto 1979, relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1716/79 della commissione, del 1° agosto 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1367/79 per quanto concerne la soppressione degli importi compensativi monetari per il Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1717/79 della commissione, del 3 agosto 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1598/77 che stabilisce le modalità della cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 1718/79 della commissione, del 3 agosto 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica popolare del Congo a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1719/79 della commissione, del 3 agosto 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1720/79 della commissione, del 3 agosto 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero e di farina di granturco destinati alla Giamaica a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1721/79 della commissione, del 3 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1722/79 della commissione, del 3 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari di Singapore e della Corea del Sud beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1723/79 della commissione, del 3 agosto 1979, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1724/79 della commissione, del 3 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1607/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 191 del 30 luglio 1979.

Pubblicati nel n. L 198 *del* 4 *agosto* 1979.

(185/C)

Regolamento (CEE) n. 1725/79 della commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 1726/79 della commissione, del 26 luglio 1979, che modifica i regolamenti (CEE) numeri 1624/76, 368/77, 443/77 e 1844/77 relativi a misure di aiuto e a vendite speciali di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1727/79 della commissione, del 6 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1728/79 della commissione, del 6 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1729/79 della commissione, del 6 agosto 1979, che fissa la campagna di commercializzazione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1730/79 della commissione, del 6 agosto 1979, che fissa, per la campagna 1979-80, l'importo dell'aiuto alla produzione per i pomodori pelati congelati, i fiocchi di pomodoro, i succhi di pomodoro della sottovoce ex 20.02 C della tariffa doganale comune e le pere Williams sciroppate, nonchè il prezzo minimo da pagare ai produttori.

Regolamento (CEE) n. 1731/79 della commissione, del 6 agosto 1979, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate.

Regolamento (CEE) n. 1732/79 della commissione, del 6 agosto 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1733/79 della commissione, del 6 agosto 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1734/79 della commissione, del 6 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1735/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 273/72, che fissa le norme generali per il finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore degli ortofrutticoli.

Pubblicati nel n. L 199 *del* 7 *agosto* 1979.

(186/C)

Regolamento (CEE) n. 1736/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, relativo al bonifico di interessi per taluni prestiti concesso nel quadro del sistema monetario europeo.

Regolamento (CEE) n. 1737/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1979 per il ferrocromo contenente, in peso, il 4% o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1738/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1979 dal regolamento (CEE) n. 2470/78 per alcuni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1739/79 della commissione, del 7 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1740/79 della commissione, del 7 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1741/79 della commissione, del 6 agosto 1979, recante quinta modifica del regolamento (CEE) numero 1608/76 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 1742/79 della commissione, del 7 agosto 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1743/79 della commissione, del 7 agosto 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1744/79 della commissione, del 7 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1745/79 della commissione, del 7 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1294/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi di intervento di base dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1979-80, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 162 del 30 giugno 1979.

Pubblicati nel n. L 200 *dell'8 agosto* 1979.

(187/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto bancario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di diritto bancario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8328)

Vacanza di una cattedra di storia della lingua latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è vacante una cattedra di storia della lingua latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8327)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vendita della terza quota di circa 5000 tonnellate di carne bovina congelata a termini del regolamento (CEE) n. 542/79.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) rende noto che, a termini del regolamento (CEE) n. 542/79, del decreto ministeriale 24 marzo 1979 e del D.P.A. 2 aprile 1979, viene posta in vendita, a decorrere dal giorno 16 ottobre 1979, la terza quota di carne bovina con osso di cui al richiamato regolamento comunitario, costituita da circa 5000 tonnellate di quarti anteriori di vitelloni di 1ª e 2ª qualità.

Le informazioni rilative ai quantitativi di prodotto posto in vendita possono essere richieste dagli interessati direttamente all'Azienda presso la sede di via Palestro, 81, Roma.

(8326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 25 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	808,80	808,80	808,70	808,80	—	808,80	808,70	808,80	808,80	—
Dollaro canadese . .	692,55	692,55	692,50	692,55	—	692,55	692,64	692,55	692,55	—
Marco germanico .	457,30	457,30	457 —	457,30	—	457,30	457,18	457,30	457,30	—
Fiorino olandese .	413,93	413,93	413,75	413,93	—	413,93	413,90	413,93	413,93	—
Franco belga	28,402	28,402	28,43	28,402	—	28,40	28,405	28,402	28,402	—
Franco francese	194,74	194,74	194,50	194,74	—	194,64	194,64	194,74	194,74	—
Lira sterlina .	1746,50	1746,50	1745,25	1746,50	—	1746,50	1746,50	1746,50	1746,50	—
Lira irlandese	1711 —	1711 —	1711 —	1711 —	—	—	1711,50	1711 —	1711 —	—
Corona danese .	156,85	156,85	156,75	156,85	—	156,85	156,83	156,85	156,85	—
Corona norvegese .	162,85	162,85	163,03	162,85	—	162,85	162,86	162,85	163,85	—
Corona svedese .	194,12	194,12	193,92	194,12	—	194,12	194,01	194,12	194,12	—
Franco svizzero	513,38	513,38	512,95	513,38	—	513,38	513,39	513,38	513,38	—
Scellino austriaco .	63,51	63,51	63,40	63,51	—	63,51	63,54	63,51	63,51	—
Escudo portoghese .	16,30	16,30	16,38	16,30	—	16,30	16,49	16,30	16,30	—
Peseta spagnola .	12,25	12,25	12,24	12,25	—	12,25	12,248	12,25	12,25	—
Yen giapponese .	3,631	3,631	3,63	3,631	—	3,63	3,635	3,631	3,631	—

Media dei titoli del 25 settembre 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	76,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	88,925
» 5,50 % » » 1968-83 .	85,225
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,625
» 6 % » » 1970-85 .	80,175
» 6 % » » 1971-86 .	77,825
» 6 % » » 1972-87 .	76,050
» 9 % » » 1975-90 .	82,375
» 9 % » » 1976-91 . . .	83,400
» 10 % » » 1977-92 . .	85,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100 —
» » » » 1- 1-1978/80 .	100,350
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 . .	100,500
» » » » 1- 8-1978/80 . .	100,500
» » » » 1-10-1978/80 .	100,350
» » » » 1- 3-1979/81 .	100,250
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. . .	99,825
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 . .	99,325
» » » 10 % 1- 1-1981 . .	97,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . . .	86,475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,825
» » » 12 % 1- 4-1982	98,425
» » » 12 % 1-10-1983	96,975
» » » 12 % 1- 1-1984	96,900
» » » 12 % 1-10-1987	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	808,705
Dollaro canadese .	692,595
Marco germanico .	457,24
Fiorino olandese .	413,915
Franco belga .	28,405
Franco francese	194,69
Lira sterlina .	1746,50
Lira irlandese .	1711,25
Corona danese .	156,84
Corona norvegese .	162,855
Corona svedese .	194,065
Franco svizzero .	513,385
Scellino austriaco .	63,525
Escudo portoghese .	16,395
Peseta spagnola .	12,249
Yen giapponese .	3,633

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

E' bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale F. Tanara, 33, Parma - tel. 0521/72841.

(8308)

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista-programmatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di perito analista-programmatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale F. Tanara, 33, Parma - tel. 0521/72841.

(8309)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

La prova scritta (tema di cultura generale) del concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1979, avrà luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 24 ottobre 1979, con inizio alle ore 8.

I candidati che avranno riportato, nella predetta prova scritta, una votazione non inferiore a sette decimi, saranno ammessi a sostenere la prova pratica su mezzi meccanografici.

A tal fine, ai predetti candidati verrà data personale comunicazione dell'esito della prova scritta e delle modalità di svolgimento della prova pratica.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di non meno di sei decimi nella prova pratica su mezzi meccanografici.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio ne verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle due prove.

(8282)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico-professionale in prova per i servizi meccanografici dell'Istituto nazionale di geofisica.

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico professionale in prova alla classe iniziale di stipendio nel ruolo tecnico-professionale per i servizi meccanografici dell'Istituto.

Le prove di concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica, avente per oggetto un saggio di perforazione o memorizzazione, ed in un colloquio.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto nazionale di geofisica - Via Ruggero Bonghi, 11/*b* - Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Copia del bando di concorso potrà essere richiesta alla segreteria dell'Istituto presso il predetto indirizzo.

(8307)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di tecnico dei fari in prova, nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 25 del 23 giugno 1979 (data di pubblicazione 13 agosto 1979) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1979, registro n. 16 Difesa, foglio n. 8, riguardante l'esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

(8094)

OSPEDALE PER LE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(3084/S)

OSPEDALE « DE LUCA E ROSSANO » DI VICO EQUENSE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di medicina generale;

quattro posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vico Equense (Napoli).

(3101/S)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso a quattro posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3096/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto oculista;

due posti di aiuto medico addetto all'istituto di prima patologia medica;

tre posti di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3097/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(3085/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI CAMERINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Camerino (Macerata).

(3102/S)

OSPEDALE DI CINGOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(3095/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(3093/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(3090/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(3091/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pneumologia respiratoria con aggregato laboratorio di fisiopatologia respiratoria presso l'ospedale « Margherita »;

cinque posti di assistente della sezione di neonatologia presso l'ospedalie « Piemonte » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(3086/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto e due posti di assistente medico;

due posti di assistente radiologo;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(3088/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(3089/S)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(3083/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di angiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di angiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna

(3094/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. F. NOVARO » DI COSTARAINERA

Concorso ad un posto di assistente pneumotisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Costarainera (Imperia).

(3092/S)

OSPEDALE « S. VERDIANA » DI CASTELFIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(3098/S)

OSPEDALE « PIEROTTI » DI COREGLIA ANTELMINELLI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Coreglia Antelminelli (Lucca).

(3099/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(3173/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792670)